

21.0.1000

AS 2960

Emendamento

Dopo l'articolo 21 è inserito il seguente:

Articolo 21-bis

(Misure previdenziali e assistenziali in favore dei lavoratori addetti ad attività gravose e di incentivo allo sviluppo della previdenza complementare, conseguenti al confronto tra il Governo e le Organizzazioni sindacali del 21 novembre 2017)

1. All'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 13, sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) al primo periodo sono aggiunte infine le seguenti parole: “, salvo quanto previsto dal presente comma”;
  - b) alla fine sono aggiunti i seguenti periodi: “Con riferimento agli adeguamenti biennali di cui al primo periodo del presente comma la variazione della speranza di vita relativa al biennio di riferimento è computata in misura pari alla differenza tra la media dei valori registrati nei singoli anni del biennio medesimo rispetto alla media dei valori registrati nei singoli anni del biennio precedente, con esclusione dell'adeguamento decorrente dal 1° gennaio 2021, in riferimento al quale la variazione della speranza di vita relativa al biennio 2017-2018 è computata, ai fini dell'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento, in misura pari alla differenza tra la media dei valori registrati negli anni 2017 e 2018 rispetto al valore registrato nell'anno 2016. Gli adeguamenti biennali di cui al primo periodo del presente comma non possono in ogni caso superare i tre mesi, salvo recupero in sede dell'adeguamento o degli adeguamenti successivi nel caso di incremento della speranza di vita superiore a tre mesi; gli stessi adeguamenti non vengono effettuati nel caso di diminuzione della speranza di vita relativa al biennio di riferimento, computata ai sensi del terzo periodo del presente comma, salvo recupero in sede dell'adeguamento o degli adeguamenti successivi.”
2. Per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in una delle condizioni di cui al comma 3, non trova applicazione, ai fini del requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia e del requisito contributivo per l'accesso alla pensione anticipata, di cui all'articolo 24, commi 6 e 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'adeguamento alla speranza di vita stabilito per l'anno 2019, ai sensi dell'articolo 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
3. La disposizione del comma 2 si applica:
  - a) ai lavoratori dipendenti che svolgono da almeno sette anni nei dieci precedenti il pensionamento le professioni di cui all'allegato A e sono in possesso di una anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni;
  - b) ai lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, di cui all'articolo 1, lettere a), b), c) e d), del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo n. 67 del 2011 e sono in possesso di una anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni.



4. Al requisito contributivo ridotto riconosciuto ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, continuano ad applicarsi gli adeguamenti previsti ai sensi del comma 200 del medesimo articolo.
5. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai soggetti, che al momento del pensionamento, godono dell'indennità di cui all'art. 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
6. Per i lavoratori di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca, che soddisfano i requisiti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, le indennità di fine servizio comunque denominate di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono corrisposte al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione delle stesse secondo le disposizioni dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sulla base della disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato.
7. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, per i lavoratori di cui ai commi 2 e 3 non trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 24, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni e integrazioni.
8. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità attuative dei commi 2 e 3, avuto particolare riguardo all'ulteriore specificazione delle professioni di cui all'Allegato A e alle procedure di presentazione della domanda di accesso al beneficio e di verifica della sussistenza dei requisiti da parte dell'ente previdenziale, tenendo conto di quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445.
9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita una Commissione tecnica incaricata di studiare la gravosità delle occupazioni, anche in relazione all'età anagrafica e alle condizioni soggettive dei lavoratori. La Commissione ha il compito di acquisire elementi conoscitivi e metodologie scientifiche a supporto della valutazione delle politiche statali in materia previdenziale e assistenziale. La Commissione è presieduta dal Presidente dell'ISTAT ed è composta da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della salute, del Ministero per la semplificazione e la pubblica Amministrazione, dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per le assicurazioni e gli infortuni sul lavoro (INAIL), del Consiglio Superiore degli attuari, nonché da esperti in materie economiche, statistiche e attuariali designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, secondo le modalità previste dal decreto di cui al primo periodo del presente comma. Con il medesimo decreto di cui al primo periodo del presente comma sono altresì disciplinate le modalità di funzionamento, nonché la possibilità di richiesta di contributi e proposte a esperti e ad accademici appartenenti a Istituzioni nazionali, comunitarie e internazionali competenti nelle materie oggetto di studio. La Commissione conclude i lavori entro il 30 settembre 2018 ed entro i dieci giorni successivi il Governo presenta al Parlamento una relazione sugli esiti dei lavori della Commissione. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti della



Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.

10. A decorrere dal 1° gennaio 2018, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano le disposizioni concernenti la deducibilità dei premi e contributi versati e il regime di tassazione delle prestazioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano iscritti a forme pensionistiche complementari, le disposizioni concernenti la deducibilità dei contributi versati e il regime di tassazione delle prestazioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 si rendono applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2018. Per i medesimi soggetti, relativamente ai montanti delle prestazioni accumulate fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.
11. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 1999 recante "Trattamento di fine rapporto e istituzione dei fondi pensione dei pubblici dipendenti", come modificato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2001, nei confronti del personale di cui al comma 2 del predetto articolo 2 assunto successivamente alla data del 1° gennaio 2019 è demandata alle parti istitutive dei fondi di previdenza complementare la regolamentazione inerente le modalità di espressione della volontà di adesione agli stessi, anche mediante forme di silenzio-assenso, e la relativa disciplina di recesso del lavoratore. Tali modalità devono garantire la piena e diffusa informazione dei lavoratori nonché la libera espressione di volontà dei lavoratori medesimi, sulla base di direttive Covip.
12. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita una Commissione tecnica di studio sulla classificazione e comparazione, a livello comunitario e internazionale, della spesa pubblica nazionale per finalità previdenziali e assistenziali. La Commissione è presieduta dal Presidente dell'ISTAT ed è composta da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della salute, dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per le assicurazioni e gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché da esperti in materie economiche, statistiche e attuariali designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, secondo le modalità previste dal decreto di cui al primo periodo del presente comma. Con il medesimo decreto di cui al primo periodo del presente comma sono altresì disciplinate le modalità di funzionamento, nonché la possibilità di richiesta di contributi e proposte a esperti e ad accademici appartenenti a Istituzioni nazionali, comunitarie e internazionali competenti nelle materie oggetto di studio. La Commissione conclude i lavori entro il 30 settembre 2018 ed entro i dieci giorni successivi il Governo presenta al Parlamento una relazione sugli esiti dei lavori della Commissione. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.
13. All'articolo 29, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 le parole "quattro volte" sono sostituite dalle parole "dieci volte". L'articolo 44, comma 5, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 è abrogato.

*Conseguentemente, all'articolo 92 apportare le seguenti modifiche:*



a) al comma 1 sostituire le parole: «e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «, di 291,3 milioni di euro per l'anno 2019, di 321,9 milioni di euro per l'anno 2020, di 320,6 milioni di euro per l'anno 2021, di 309,9 milioni di euro per l'anno 2022, di 264,4 milioni di euro per l'anno 2023, di 249,2 milioni di euro per l'anno 2024, di 280 milioni di euro per l'anno 2025, di 290 milioni di euro per l'anno 2026 e di 281,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027».

b) dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. Il fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 44,7 milioni di euro per l'anno 2025, di 66,9 milioni di euro per l'anno 2026 e di 70,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.»;

1-ter. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è ridotto di 2,4 milioni di euro per l'anno 2018, di 65 milioni di euro per l'anno 2019, di 48,6 milioni di euro per l'anno 2020, di 66,5 milioni di euro per l'anno 2021, di 88,1 milioni di euro per l'anno 2022, di 82 milioni di euro per l'anno 2023, di 75,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

1-quater. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 2,4 milioni di euro per l'anno 2018, di 65 milioni di euro per l'anno 2019, di 48,6 milioni di euro per l'anno 2020, di 66,5 milioni di euro per l'anno 2021, di 88,1 milioni di euro per l'anno 2022, di 82 milioni di euro per l'anno 2023, di 75,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

1-quinquies. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre del 2000, n. 388, è ridotta di 11,2 milioni di euro per l'anno 2019, di 23,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 28 milioni di euro per l'anno 2021, di 26 milioni di euro per l'anno 2022, di 24 milioni di euro per l'anno 2023, di 22 milioni di euro per l'anno 2024, di 20 milioni di euro per l'anno 2025, di 18 milioni di euro per l'anno 2026 e di 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.».

*Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, apportare le seguenti variazioni:*

- voce *Ministero dell'economia e delle finanze*

2020: - 56.000.000

- voce *Ministero dello sviluppo economico*

2020: - 1.000.000

- voce *Ministero del lavoro e delle politiche sociali*

2020: - 2.000.000

- voce *Ministero della giustizia*

2020: - 5.000.000

- voce *Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

2020: - 8.000.000

- voce *Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*



2020: - 5.000.000

- voce *Ministero dell'interno*

2020: -5.000.000

- voce *Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*

2020: - 1.000.000

- voce *Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*

2020: - 2.000.000

- voce *Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali*

2020: -5.000.000



## ALLEGATO A

- A. Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici
- B. Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni
- C. Conciatori di pelli e di pellicce
- D. Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante
- E. Conduttori di mezzi pesanti e camion
- F. Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni
- G. Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza
- H. Insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido
- I. Faccchini, addetti allo spostamento merci e assimilati
- L. Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia
- M. Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti
- N. Operai dell'agricoltura, della zootecnia e pesca
- O. Pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative
- P. Lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricomprese nella normativa del decreto legislativo 67/2011
- Q. Marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini ed acque interne

Il Governo  
Enrico Renzi



## Relazione tecnica

### **Comma 1 (revisione del meccanismo di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita)**

La disposizione, al fine di garantire un andamento più lineare dell'adeguamento alla speranza di vita dei requisiti di accesso al pensionamento, con effetto dallo scatto biennale del 2021, prevede la revisione del meccanismo di calcolo dell'adeguamento stesso, attraverso le seguenti modifiche:

- l'assunzione per il calcolo dell'adeguamento della media della speranza di vita nel biennio di riferimento rispetto a quella del biennio precedente;
- l'assorbimento di un'eventuale riduzione della speranza di vita relativa al biennio di riferimento, da portare in riduzione dell'adeguamento successivo;
- la fissazione di un limite massimo di tre mesi per ciascun adeguamento futuro, da riassorbire nell'ambito dell'adeguamento successivo qualora sia registrato un incremento superiore;

Dalla disposizione in esame, che interviene esclusivamente con riferimento agli adeguamenti biennali decorrenti dal 2021, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che, sulla base dello scenario Istat mediano base 2016, a seguito della medesima disposizione sono comunque confermati i requisiti di accesso al pensionamento previsti a normativa vigente non derivandone pertanto una maggiore spesa pensionistica e un peggioramento degli indicatori di misura della sostenibilità della finanza pubblica (S1 e S2) e del debito pubblico.

### **Commi da 2 a 8 (Deroga dall'adeguamento stabilito dal 2019 dei requisiti di accesso al pensionamento per lavoratori addetti ad attività gravose)**

La disposizione in esame prevede una deroga dall'adeguamento all'incremento della speranza di vita, come certificato da Istat di 5 mesi, decorrente dal 2019 dei requisiti generali di accesso al pensionato di vecchiaia e al pensionamento anticipato (con esclusione di quelle categorie che già usufruiscono di significative riduzioni per i requisiti di accesso al pensionamento anticipato). Tale deroga è limitata a categorie di lavoratori addetti a attività "gravose" e non altera strutturalmente la sostenibilità di medio-lungo periodo della spesa pensionistica, della finanza pubblica e del debito. I relativi oneri trovano piena compensazione nell'ambito dei saldi programmati a seguito del presente disegno di legge di Bilancio 2018. In tali termini dalla disposizione non deriva un peggioramento degli indicatori di misura della sostenibilità della finanza pubblica (S1 e S2) e del debito pubblico.

### *Normativa vigente*

Il decreto legge 78/2010, convertito con legge 122/2010, come anche integrato dal DL 201/2011, convertito con legge n. 214/2011 ha previsto dal 2013 l'adeguamento dei requisiti per l'accesso al pensionamento di vecchiaia, anticipato e per l'assegno sociale, legato agli incrementi della speranza di vita registrati dall'ISTAT. Inoltre il comma 9 dell'articolo 24 del citato DL 201/2011 prevede una clausola di salvaguardia che stabilisce, in ogni caso, per il requisito di vecchiaia un valore minimo di 67 anni al 2021.



In definitiva il sistema di adeguamento interessa tutte le gestioni della previdenza pubblica obbligatoria per le quali la legge richiede il perfezionamento di un requisito anagrafico o contributivo per conseguire la prestazione. Un'eccezione è costituita dai requisiti di cui al decreto legislativo n. 67/2011 per i lavoratori addetti a lavori usuranti come definiti nel predetto decreto legislativo per i quali gli adeguamenti previsti negli anni 2019, 2021, 2023 e 2025 non trovano applicazione, come stabilito dalla legge n. 232/2016.

### ***Parte Prima – Pensionamento di vecchiaia***

#### ***Modifica normativa in esame***

La proposta di modifica normativa in esame prevede la deroga dall'adeguamento del requisito di vecchiaia alla speranza di vita per l'anno 2019 (di cinque mesi) per le seguenti categorie di soggetti:

a) lavoratori dipendenti che svolgono da almeno sette anni nei dieci precedenti il pensionamento le professioni di cui all'allegato specifico della disposizione in esame<sup>1</sup> e in possesso di una anzianità contributiva di almeno 30 anni; b) lavoratori che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67; in possesso di una anzianità contributiva di almeno 30 anni.

La disposizione non si applica ai soggetti che al momento del pensionamento godono dell'indennità di cui all'art.1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

La proposta prevede inoltre una specifica disposizione il cui effetto è quello di non modificare la data di liquidazione dei trattamenti di fine servizio e fine rapporto rispetto alla normativa vigente per i dipendenti pubblici. Si riportano di seguito i requisiti a normativa vigente e a normativa variata determinati sulla base dello scenario demografico Istat mediano (base 2016) ed applicando per l'anno 2019 l'incremento pari a 5 mesi come certificato da Istat.

La disposizione prevede altresì che per i soggetti in esame non trovi applicazione comunque il vincolo di conseguire necessariamente il requisito anagrafico di 67 anni dal 2021, mantenendo quindi strutturalmente il beneficio di 5 mesi.

---

<sup>1</sup> Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici; Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni; Conciatori di pelli e di pellicce; Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante; Conduttori di mezzi pesanti e camion; Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni; Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza; Insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido; Facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati; Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia; Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti; Operai dell'agricoltura, della zootecnia e pesca; Pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative; Lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricomprese nella normativa del decreto legislativo 67/2011; Marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini ed acque interne



## Requisiti anagrafici di accesso al pensionamento di vecchiaia secondo la normativa vigente

Anno	-Requisito-anagrafico-pensione di vecchiaia	
	Uomini	Le donne
	Lavoratori dipendenti privati e pubblici, lavoratori autonomi	
2019	67 anni	
2020	67 anni	
2021	67 anni e 3 mesi	
2022	67 anni e 3 mesi	
2023	67 anni e 4 mesi	
2024	67 anni e 4 mesi	
2025	67 anni e 6 mesi	
2026	67 anni e 6 mesi	
2027	67 anni e 8 mesi	

## Requisiti anagrafici di accesso al pensionamento di vecchiaia per le tipologie di lavoratori derogati secondo la disposizione in esame

Anno	Requisito anagrafico pensione di vecchiaia per i lavoratori derogati da proposta in esame	
	Uomini	e donne
2019	66 anni e 7 mesi	
2020	66 anni e 7 mesi	
2021	66 anni e 10 mesi	
2022	66 anni e 10 mesi	
2023	66 anni e 11 mesi	
2024	66 anni e 11 mesi	
2025	67 anni e 1 mese	
2026	67 anni e 1 mese	
2027	67 anni e 3 mesi	

### Ipotesi di lavoro

La quantificazione degli oneri/risparmi è stata effettuata distintamente per le diverse categorie.

In particolare:

- a) per i lavoratori "gravosi" già ricompresi nelle categorie indicate all'allegato C della legge 232/2016, la valutazione è stata effettuata applicando alle leve di pensionamento, con anzianità superiore a 30 anni, una percentuale del 10,5% determinata sulla base di quanto comunicato dal Ministero del Lavoro. Dalla platea così individuata sono stati esclusi i soggetti "gravosi" già destinatari dell'indennità di cui all'art.1, comma 179, della legge 11



dicembre 2016, n. 232<sup>2</sup>. Inoltre è stata considerata una pensione media mensile iniziale pari a circa 1.300 € determinata sulla base delle informazioni relative alle pensioni liquidate negli ultimi anni;

- b) per i nuovi lavoratori “gravosi” non compresi nelle categorie indicate all’allegato C della legge 232/2016, la valutazione è stata effettuata applicando alle leve di pensionamento, con anzianità superiore a 30 anni, una percentuale del 5%<sup>3</sup> determinata sulla base delle indicazioni ricavate dagli archivi amministrativi dell’INPS. Inoltre è stata considerata una pensione media mensile iniziale pari a circa 1.300 € determinata sulla base delle informazioni relative alle pensioni liquidate negli ultimi anni;
- c) per i lavoratori addetti ad attività “usuranti” le valutazioni sono state effettuate individuando generazioni annue di circa 900 soggetti sulla base di un campione rappresentativo di lavoratori impiegati in attività “usuranti” con età prossima al pensionamento di vecchiaia e un’anzianità maggiore di 30 e inferiore a 35 anni. Per tali lavoratori è stata considerata una pensione media mensile iniziale pari a circa 1.600 € determinata sulla base delle informazioni relative alle pensioni liquidate negli ultimi anni.

Nella tabella seguente sono riportate i maggiori oneri previsti per rate di pensione derivanti dall’applicazione della nuova normativa oltre a una stima del numero dei soggetti che in ciascun anno anticipano il pensionamento per effetto dell’applicazione del requisito ridotto rispetto alla normativa vigente.

Anno	Lavoratori c.d. "gravosi" di cui all'allegato C della legge n. 232/2016		Nuove categorie lavoratori "gravosi" (1)		Lavoratori addetti ad attività usuranti		Totale	
	Soggetti che beneficiano dell'anticipo (mgl di unità)	Maggiori oneri pensionistici (mln di euro)	Soggetti che beneficiano dell'anticipo (mgl di unità)	Maggiori oneri pensionistici (mln di euro)	Soggetti che beneficiano dell'anticipo (mgl di unità)	Maggiori oneri pensionistici (mln di euro)	Soggetti che beneficiano dell'anticipo (mgl di unità)	Maggiori oneri pensionistici (mln di euro)
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2019	3,7	19,8	2,2	11,6	0,8	5,0	6,7	36,4
2020	4,3	27,8	2,5	15,9	0,9	8,0	7,7	51,7
2021	4,5	29,6	2,6	17,4	0,9	8,0	8,0	55,0
2022	6,1	43,5	2,9	19,7	0,9	8,0	9,9	71,2
2023	7,7	58,5	2,9	20,2	0,9	8,0	11,5	86,7
2024	8,0	62,0	2,9	20,8	0,9	7,9	11,8	90,7
2025	8,4	65,1	3,1	21,8	0,9	7,8	12,4	94,7
2026	8,6	67,7	3,2	22,6	0,9	7,5	12,7	97,8
2027	8,7	68,1	3,2	22,7	0,9	7,3	12,8	98,1

(1) Pescatori, marittimi, operai agricoli e siderurgici di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature.

## Parte Seconda – Pensionamento anticipato

### Modifica normativa in esame

<sup>2</sup> Si è tenuto conto di circa 10.000 lavoratori “gravosi” beneficiari dell’indennità che andranno in pensione tra il 2019 e il 2023 e che sono esclusi dalla disposizione in esame (in quanto già beneficiari dell’indennità).

<sup>3</sup> La percentuale del 5% è stata determinata dalla somma: a) di una percentuale del 4% ottenuta rapportando, per le età da 63 a 66, il numero degli operai dell’agricoltura, pescatori e marittimi con il numero totale dei dipendenti alle stesse età; in particolare per la categoria degli operai dell’agricoltura si è tenuto conto solo dei soggetti con più di 50 giorni lavorativi nell’ipotesi che quelli con meno di 50 giornate non raggiungano il requisito di attività continuativa; b) di una percentuale cautelativa del 1% che tiene conto dei soggetti della categoria “gravosi” siderurgici di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature. Si consideri che una parte di questi soggetti che esercitano l’attività in turni sono già ricompresi tra i lavoratori addetti a attività usuranti. La percentuale utilizzata risulta comunque prudenziale in relazione ai dati estrapolati dall’indagine sulle forze di lavoro dall’Istat.



La disposizione in esame prevede altresì la deroga dall'adeguamento del requisito per la pensione anticipata alla speranza di vita per l'anno 2019 per i lavoratori c.d. "gravosi" che non usufruiscono del requisito agevolato di 41 anni di contributi<sup>4</sup> previsto dall'articolo 1 comma 199 della Legge 232/2016 perché privi del requisito di 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del diciannovesimo anno di età (lavoratori non precoci) e il beneficio in esame riguarda unicamente i lavoratori indicati dalla lettera dall'articolo 1 comma 199 lettera d) della legge 232/2016 ovvero i lavoratori che esercitano un'attività gravosa od usurante.

La norma è estesa anche ad altre 4 categorie di attività gravose indicate alle lettere N-Q dell'allegato specifico della disposizione in esame. Per tali soggetti, che non godono del requisito agevolato previsto dall'articolo 1 comma 199 della Legge 232/2016, il mancato adeguamento alla speranza di vita opera sia per i lavoratori c.d. precoci che per i c.d. non precoci.

Si riportano di seguito i requisiti a normativa vigente e a normativa variata determinati sulla base dello scenario demografico Istat mediano (base 2016) ed applicando per l'anno 2019 l'incremento pari a 5 mesi come certificato da Istat.

Requisiti contributivi per l'accesso al pensionamento anticipato indipendentemente dall'età anagrafica secondo la normativa vigente

Anno	Requisito contributivo generale pensionamento anticipato		Anno	Requisito contributivo lavoratori precoci (particolari categorie, legge n. 232/2016)
	Uomini	Donne		Uomini e Donne
	Lavoratori dipendenti privati e pubblici, lavoratori autonomi	Lavoratori dipendenti privati e pubblici, lavoratori autonomi		Lavoratori dipendenti privati e pubblici, lavoratori autonomi
2019	43 anni e 3 mesi	42 anni e 3 mesi	2019	41 anni e 5 mesi
2020	43 anni e 3 mesi	42 anni e 3 mesi	2020	41 anni e 5 mesi
2021	43 anni e 6 mesi	42 anni e 6 mesi	2021	41 anni e 8 mesi
2022	43 anni e 6 mesi	42 anni e 6 mesi	2022	41 anni e 8 mesi
2023	43 anni e 7 mesi	42 anni e 7 mesi	2023	41 anni e 9 mesi
2024	43 anni e 7 mesi	42 anni e 7 mesi	2024	41 anni e 9 mesi
2025	43 anni e 9 mesi	42 anni e 9 mesi	2025	41 anni e 11 mesi
2026	43 anni e 9 mesi	42 anni e 9 mesi	2026	41 anni e 11 mesi
2027	43 anni e 11 mesi	42 anni e 11 mesi	2027	42 anni e 1 mese

<sup>4</sup> A tale requisito si applicano gli adeguamenti agli incrementi della speranza di vita come previsto dalla normativa vigente e pertanto l'adeguamento di 5 mesi dal 2019.



Requisiti contributivi per l'accesso al pensionamento anticipato indipendentemente dall'età anagrafica secondo la modifica in esame per i lavoratori addetti ad attività gravose

Anno	Requisito contributivo Pensionamento anticipato lavoratori in esame	
	Uomini	Donne
	Lavoratori dipendenti privati e pubblici	Lavoratori dipendenti privati e pubblici
2019	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi
2020	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi
2021	43 anni e 1 mese	42 anni e 1 mese
2022	43 anni e 1 mese	42 anni e 1 mese
2023	43 anni e 2 mesi	42 anni e 2 mesi
2024	43 anni e 2 mesi	42 anni e 2 mesi
2025	43 anni e 4 mesi	42 anni e 4 mesi
2026	43 anni e 4 mesi	42 anni e 4 mesi
2027	43 anni e 6 mesi	42 anni e 6 mesi

La quantificazione degli oneri/risparmi è stata effettuata distintamente per le diverse categorie.

In particolare:

a) per i lavoratori "gravosi" già ricompresi nelle categorie indicate all'allegato C ( e E) della legge 232/2016, la valutazione è stata effettuata applicando alle leve di pensionamento anticipato le percentuali<sup>5</sup> fornite dal Ministero del Lavoro nell'ipotesi di una sostanziale equivalenza tra i diversi requisiti per il riconoscimento dell'attività continuativa. Dalla platea così selezionata vengono considerati solamente i lavoratori non precoci che rappresentano inizialmente circa il 30% del totale<sup>6</sup>. Infine è stata considerata una pensione media mensile iniziale pari a circa 1.800 € determinata sulla base degli andamenti degli importi medi delle pensioni liquidate negli ultimi anni;

b) per i nuovi lavoratori "gravosi" non compresi nelle categorie indicate all'allegato C (e E) della legge 232/2016, la valutazione è stata effettuata applicando alle leve di pensionamento anticipato le percentuali<sup>7</sup> determinate sulla base delle indicazioni ricavate dagli archivi amministrativi dell'INPS. Inoltre è stata considerata una pensione media mensile iniziale pari a circa 1.600 € determinata sulla base degli andamenti degli importi medi delle pensioni liquidate negli ultimi anni;

<sup>5</sup> Dalle informazioni sulle Comunicazioni obbligatorie e dai dati sulle pensioni anticipate decorrenti, il Ministero del Lavoro ha stimato che i lavoratori che svolgono una o più delle professioni di cui all'allegato C) (e E) della legge 232/2016 da almeno 6 anni in via continuativa rappresentano il 5,9% degli uomini e il 2,8% delle donne che liquidano come dipendenti (per i soggetti che liquidano nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi le percentuali sono rispettivamente l'1,8% e lo 0,8%). Per i dipendenti pubblici la percentuale è pari al 10%.

<sup>6</sup> Per i dipendenti pubblici è stata utilizzata una percentuale di lavoratori non precoci pari a circa l'85%.

<sup>7</sup> Dalle informazioni sulle posizioni contributive e dai dati sulle pensioni anticipate decorrenti si è stimato che i lavoratori che svolgono una o più delle professioni di cui alle lettere N-Q dell'allegato specifico della disposizione in esame della proposta di legge rappresentano il 3,7% degli uomini e il 4,2% delle donne che liquidano come dipendenti (per i soggetti che liquidano nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi le percentuali sono rispettivamente l'3,5% e lo 2,5%). Inoltre per tener conto del requisito di continuità dell'attività lavorativa, soprattutto per quanto riguarda i lavoratori agricoli, che rappresentano la quasi totalità dei soggetti interessati, è stata applicata una riduzione di circa il 65% stimata sulla base di un campione di posizioni individuali.



c)- per i lavoratori "usuranti" le valutazioni sono state effettuate individuando una generazione annua di circa 600 soggetti; la stima è stata effettuata sulla base di un campione rappresentativo di lavoratori non precoci impiegati in attività "usuranti", considerando unicamente i soggetti con una età inferiore al requisito anagrafico previsto congiuntamente ai 35 anni di anzianità per il pensionamento anticipato previsto a normativa vigente per gli usuranti. Per tali lavoratori è stata considerata una pensione media mensile iniziale pari a circa 2.100 € determinata sulla base delle informazioni relative alle pensioni liquidate negli ultimi anni.

Nella tabella seguente sono riportati i maggiori oneri previsti per rate di pensione derivanti dall'applicazione della nuova normativa oltre a una stima del numero dei soggetti che in ciascun anno anticipano il pensionamento per effetto dell'applicazione del requisito ridotto rispetto alla normativa vigente.

Oneri derivanti dal mancato adeguamento alla speranza di vita nell'anno 2019 del requisito per la pensione anticipata dei lavoratori non precoci (e precoci per le nuove categorie lavoratori "gravosi"<sup>2)</sup>)

Anno	Lavoratori c.d. "gravosi" di cui all'allegato C della legge n. 232/2016		Nuove categorie lavoratori "gravosi" (1)		Lavoratori addetti ad attività usuranti		Totale	
	Soggetti che beneficiano dell'anticipo (mgl di unità)	Maggiori oneri pensionistici (mln di euro)	Soggetti che beneficiano dell'anticipo (mgl di unità)	Maggiori oneri pensionistici (mln di euro)	Soggetti che beneficiano dell'anticipo (mgl di unità)	Maggiori oneri pensionistici (mln di euro)	Soggetti che beneficiano dell'anticipo (mgl di unità)	Maggiori oneri pensionistici (mln di euro)
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2019	5,7	47,2	1,6	11,3	0,6	5,1	7,9	63,6
2020	5,4	65,8	1,7	16,9	0,6	6,6	7,7	89,3
2021	5,8	65,4	1,8	17,1	0,6	6,4	8,2	88,9
2022	5,8	65,4	2,0	17,4	0,6	6,5	8,4	89,3
2023	6,2	65,2	1,9	18,4	0,6	6,1	8,7	89,7
2024	5,7	56,2	1,9	16,9	0,6	6,2	8,2	79,3
2025	5,7	54,0	1,9	15,8	0,6	6,0	8,2	75,8
2026	5,4	49,8	2,1	16,3	0,6	5,9	8,1	72,0
2027	5,4	46,8	2,1	15,8	0,6	5,5	8,1	68,1

(1) Pescatori, marittimi, operai agricoli e siderurgici di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature.

### Parte Terza – Oneri complessivi

Oneri derivanti dal mancato adeguamento alla speranza di vita nell'anno 2019 del requisito per la pensione di vecchiaia e anticipata per i lavoratori gravosi e addetti ad attività usuranti come disciplinato dalla norma in esame



43

130

Anno	Soggetti che beneficiano dell'anticipo (mgl di unità)	Maggiori oneri pensionistici (mln di euro)
2018	0,0	0,0
2019	14,6	100,0
2020	15,4	141,0
2021	16,2	143,9
2022	18,3	160,5
2023	20,2	176,4
2024	20,0	170,0
2025	20,6	170,5
2026	20,8	169,8
2027	20,9	166,2

E' espressamente previsto, ai fini dell'attuazione delle disposizioni in esame la tempestiva emanazione di un necessario decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, per disciplinare le modalità attuative, con particolare riferimento all'ulteriore specificazione delle professioni derogate e alle procedure di presentazione della domanda di accesso al beneficio e di verifica della sussistenza dei requisiti da parte dell'ente previdenziale

**Comma 9 (Commissione tecnica di studio sulla gravosità delle occupazioni)**

La disposizione prevede la istituzione della Commissione tecnica di studio sulla gravosità delle occupazioni. Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come espressamente previsto dalla disposizione.

**Comma 10 (Estensione ai dipendenti pubblici della disciplina fiscale in materia di previdenza complementare prevista per i dipendenti del settore privato)**

La disposizione prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2018, l'equiparazione del trattamento tributario della previdenza complementare per i dipendenti pubblici a quella dei dipendenti privati con effetti quindi sia sui contributi sia sulle prestazioni erogate (relativamente ai montanti maturati a decorrere da tale data).

Accanto alle minori entrate fiscali conseguenti sono stimati anche i maggiori oneri derivanti da incrementi nella contribuzione datoriale per effetto di ipotesi prudenziali di incremento delle adesioni incentivate dalla misura in esame. La disposizione in esame intenderebbe stimolare un incremento delle adesioni con un profilo di crescita che da una tendenza che si sviluppa da circa il 6% per il livello attuale delle adesioni a circa l'8% al 2027 a normativa vigente, porterebbe, per l'effetto presumibilmente incentivante della proposta in esame, il livello delle adesioni gradualmente attorno al 14% nel 2027.

Gli effetti fiscali sono stati computati coerentemente a tale schema valutativo.



14

## Comma 11 (Disciplina del silenzio assenso per l'adesione dei dipendenti pubblici alle forme di previdenza-complementare)

La disposizione prevede la possibilità per i neoassunti dal 2019 della pubblica amministrazione di poter aderire alla previdenza complementare secondo modalità di espressione della volontà del lavoratore demandate alle parti istitutive dei fondi di previdenza complementare, anche mediante forme di silenzio-assenso. Tali modalità devono garantire la piena e diffusa informazione dei lavoratori nonché la libera espressione di volontà dei lavoratori medesimi, sulla base di direttive Covip.

In assenza di elementi empirici circa gli effetti comunque incentivanti della disposizione, in via prudenziale, si è ipotizzato che, con riferimento alle collettività attualmente interessate dalla previdenza complementare del pubblico impiego, un'adesione attorno al 25% dei neoassunti dal 2019.

Complessivamente si è pertanto stimato che le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 possano portare il tasso di adesione attorno al 20% alla fine del periodo di previsione (attorno al 2027). In relazione a ciò prudenzialmente nella presente relazione tecnica si sono stimati effetti negativi alla fine del periodo decennale di previsione complessivamente pari a oltre 130 mln di euro annui (134 mln di euro nel 2027) pur in presenza di adesioni comunque inferiori a quelle di medio-lungo periodo previste a regime per il settore del pubblico impiego. Prudenzialmente, attesa anche la circostanza che le valutazioni in esame sono comunque frutto di ipotesi comportamentali non riscontrabili a priori, non si è tenuto conto di effetti indotti relativi all'incremento delle attività dei fondi pensione interessati.

(valori in mln di euro; - effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica)

Anno	Equiparazione trattamento fiscale previdenza complementare lavoratori dipendenti pubblici a privati				Ipotesi nuova procedura adesione neoassunti dal 2019 pubblico impiego			(h) Conseguente determinazione delle maggiori esigenze rispetto a stima tendenziale per versamenti di contributi datoriali	(i) Oneri complessivi previdenza complementare rispetto a legislazione vigente
	Minori entrate fiscali (A)	Contributi datoriali (stima tendenziale) (B)	Contributi datoriali (stima a seguito modifica normativa) (C)	Effetto complessivo (D= A + C - B)	Incremento contributi datoriali (E)	minori entrate fiscali (F)	Effetto complessivo (G= E + F)		
2018	-2,4	-45,0	-52,0	-9,4	0,0	0,0	0,0	-7,0	-9,4
2019	-3,5	-47,0	-61,0	-17,5	-4,2	-0,2	-4,4	-18,2	-21,9
2020	-4,6	-49,0	-71,0	-26,6	-8,5	-0,6	-9,1	-30,5	-35,7
2021	-6,0	-51,0	-81,0	-36,0	-12,8	-1,2	-14,0	-42,8	-50,0
2022	-7,5	-53,0	-90,0	-44,5	-17,2	-2,0	-19,2	-54,2	-63,7
2023	-15,4	-55,0	-100,0	-60,4	-21,7	-3,1	-24,8	-66,7	-85,2
2024	-18,6	-57,0	-103,0	-64,6	-26,3	-7,4	-33,7	-72,3	-98,3
2025	-21,5	-59,0	-106,0	-68,6	-31,0	-10,1	-41,1	-78,0	-109,7
2026	-24,7	-61,0	-108,0	-71,7	-35,8	-13,1	-48,9	-82,8	-120,6
2027	-27,9	-63,0	-111,0	-75,9	-41,4	-16,7	-58,1	-89,4	-134,0

## Comma 12 (Commissione tecnica di studio sulla comparazione della spesa previdenziale e assistenziale)

La disposizione prevede la istituzione della Commissione tecnica di studio sulla comparazione della spesa previdenziale e assistenziale a livello internazionale. Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come espressamente previsto dalla disposizione.



### **Comma 13 (FIS (fondo di integrazione salariale) incremento limite erogabilità delle prestazioni)**

La presente relazione tecnica sulla sostenibilità finanziaria del Fondo in oggetto e sull'andamento del medesimo nel medio periodo (8 anni) fa riferimento alla proposta di modifica normativa al decreto legislativo n. 148 del 2015, relativa all'innalzamento da quattro a dieci volte del limite finanziario di erogabilità delle prestazioni del Fondo medesimo, di cui all'articolo 29, comma 4, di detto decreto legislativo, con decorrenza dal 2018, e la conseguente abrogazione del regime transitorio stabilito al riguardo dall'articolo 44, comma 5, dello stesso decreto legislativo.

Il Fondo di integrazione salariale esplica la sua funzione di tutela in costanza di rapporto di lavoro garantendo due tipologie di prestazione, l'assegno di solidarietà e l'assegno ordinario, di importo pari all'integrazione salariale, così come stabilito dall'art. 3 del D.Lgs. n. 148/2015. Le prestazioni sono inoltre soggette alle disposizioni di cui all'art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

I trattamenti di integrazione salariale garantiti dal Fondo sono pari all'80 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell'orario contrattuale, ridotti di un importo pari ai contributi previsti dal citato art. 26, ad oggi quantificato nella percentuale del 5,84. Tale riduzione rimane nella disponibilità del Fondo.

Alle prestazioni si provvede nei limiti delle risorse finanziarie acquisite al Fondo. In ogni caso tali prestazioni, a normativa vigente, sono determinate in misura non superiore a quattro volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal singolo datore di lavoro, tenendo conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore del datore di lavoro stesso. In via transitoria (articolo 44, comma 5, del decreto legislativo n. 148 del 2015) detto limite è previsto a normativa vigente nel modo seguente: nessun limite per prestazioni erogate nel 2016, dieci volte nel 2017, otto volte nel 2018, sette volte nel 2019, sei volte nel 2020 e cinque volte nel 2021.

#### **Finanziamento delle prestazioni**

Le prestazioni del Fondo di solidarietà sono finanziate dai seguenti contributi:

a) per i datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti, un contributo ordinario dello 0,65% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti (esclusi i dirigenti e lavoratori a domicilio), di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore;

b) per i datori di lavoro che occupano mediamente da più di 5 dipendenti a 15 dipendenti, un contributo ordinario dello 0,45% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti (esclusi i dirigenti e lavoratori a domicilio), di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore

E' stabilito inoltre un contributo addizionale totalmente a carico del datore di lavoro che ricorra alla sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, pari al 4% delle retribuzioni perse.

Nel fondo di integrazione salariale confluiscono gli accantonamenti dei risultati degli esercizi precedenti (compreso l'ex Fondo Residuale), accantonati nei precedenti bilanci 2014 e 2015 e 2016. L'entità di tali accantonamenti al 31.12.2016 risulta essere di circa 810 milioni di euro.

Per quanto riguarda tutte le informazioni necessarie alla stesura del presente bilancio tecnico sono state utilizzate le elaborazioni effettuate sugli archivi INPS, riguardanti in particolare la platea delle imprese e relativi lavoratori interessati dal Fondo. Relativamente al 2016 sono risultate iscritte al fondo circa 191.000 aziende con un monte retributivo di circa 69.700 milioni di euro.

Le uscite del Fondo sono oggetto di monitoraggio da parte degli uffici INPS. Nelle ultime rilevazioni delle domande pervenute, relative ai primi tre trimestri del 2017, nonché delle domande autorizzate fino ad ottobre 2017, resta alto il numero di richieste non ancora espletate (913 su 2.487), ma queste mostrano un ricorso al fondo tendenzialmente inferiore alle previsioni iniziali.



Tenendo conto di ciò, ed in virtù dell'esiguità dell'intervallo di rilevazione del monitoraggio effettuato, le ipotesi formulate riguardo il ricorso alle prestazioni, ampiamente cautelative, sono riportate nella tabella che segue:

	Aziende con più di 15 dipendenti		Aziende con più di 5 e fino a 15 dipendenti
	Assegno ordinario	Assegno di solidarietà	Assegno di solidarietà
<b>probabilità di ricorso al Fondo</b>	7%	3%	10%
<b>Percentuale media dipendenti coinvolti</b>	15%	50%	70%
<b>Durata media della prestazione (in mesi)</b>	4	3	1,5

Nella tabella che segue vengono sintetizzati i risultati della proiezione dall'anno 2017 all'anno 2024.

L'abrogazione del regime transitorio stabilito al riguardo dall'articolo 44, comma 5, del decreto legislativo n. 148 del 2015 che fissa dal 2018 il limite della prestazione in dieci volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal singolo datore di lavoro, produce i suoi effetti soprattutto dal 2019 in poi, dove la situazione prospettata diverge sostanzialmente dalla situazione transitoria attualmente in vigore, producendo un incremento delle prestazioni previste.

Stante le ipotesi formulate, il fondo continua comunque a mostrare, sebbene in misura inferiore alla situazione normativa attuale, un margine positivo per tutti gli otto anni della proiezione.

Nel conteggio delle principali voci relative alle entrate e alle uscite come esposti nella tabella allegata non è stato conteggiato alcun tipo di interesse.

La validità delle risultanze è vincolata alle ipotesi di ricorso al Fondo secondo le ipotesi illustrate; un ricorso maggiore alle prestazioni dovrebbe essere opportunamente monitorato ai fini del vincolo di pareggio del bilancio.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
<b>(A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	455,4	470,4	485,3	501,3	519,9	539,1	559,1	579,8
<b>Contributi:</b>								
- Contributo ordinario	438,0	452,0	466,9	481,4	499,2	517,7	536,8	556,7
- Contributo addizionale	17,4	18,4	19,4	19,5	20,7	21,4	22,3	23,1
<b>(B) COSTO DELLA PRODUZIONE</b>	-423,7	-436,9	-451,0	-464,1	-481,5	-499,6	-519,3	-538,7
<b>Prestazioni:</b>								
- Assegno ordinario (*)	-179,4	-134,9	-190,9	-196,5	-203,8	-211,5	-219,1	-227,6
- Assegno di solidarietà (*)	-241,8	-249,3	-257,3	-254,8	-274,8	-285,1	-295,7	-306,8
- Spese di amministrazione	-2,5	-2,6	-2,7	-2,8	-2,9	-3,0	-3,1	-3,2
<b>(C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI STRAORDINARI</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>RISULTATO DI ESERCIZIO A + B + C</b>	31,7	33,5	35,3	37,2	38,4	39,5	39,8	41,1



Nei termini sopra esposti dalla disposizione in esame non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica essendo garantito l'equilibrio di bilancio annuo del Fondo con un sufficiente margine di prudenzialità.

Complessivamente dalle misure in esame derivano i seguenti effetti negativi per la finanza pubblica

Riepilogo oneri misure in esame (valori in mln di euro, - valori negativi per la finanza pubblica; + valori positivi per la finanza pubblica)

Anno	TOTALE COMPLESSIVO ONERI MISURE IN ESAME	di cui maggiore spesa pensionistica	di cui minori entrate fiscali	di cui oneri per maggiori versamenti datoriali
2018	-9,4	(0,0)	-(2,4)	-(7,0)
2019	-121,9	-(100,0)	-(3,7)	-(18,2)
2020	-176,7	-(141,0)	-(5,2)	-(30,5)
2021	-193,9	-(143,9)	-(7,2)	-(42,8)
2022	-224,2	-(160,5)	-(9,5)	-(54,2)
2023	-261,6	-(176,4)	-(18,5)	-(66,7)
2024	-268,3	-(170,0)	-(26,0)	-(72,3)
2025	-280,2	-(170,5)	-(31,7)	-(78,0)
2026	-290,4	-(169,8)	-(37,8)	-(82,8)
2027	-300,2	-(166,2)	-(44,6)	-(89,4)

Alla copertura dei sopra indicati oneri si provvede:

- a) quanto a 38,7 milioni di euro per l'anno 2019, 8,1 milioni di euro per l'anno 2020, 9,4 milioni di euro per l'anno 2021, 20,1 milioni di euro per l'anno 2022, 66,6 milioni di euro per l'anno 2023, 80,8 milioni di euro per l'anno 2024, 50 milioni di euro per l'anno 2025, 40 milioni di euro per l'anno 2026 e a 44,3 milioni di euro annui dall'anno 2027 mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, come rifinanziato dall'articolo 92 della legge in esame;
- b) quanto a 44,7 milioni di euro per l'anno 2025, 66,9 milioni di euro per l'anno 2026 e 70,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027 mediante riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;



- c) quanto a 2,4 milioni di euro per l'anno 2018, 65 milioni di euro per l'anno 2019, 48,6 milioni di euro per l'anno 2020, 66,5 milioni di euro per l'anno 2021, 88,1 milioni di euro per l'anno 2022, 82 milioni di euro per l'anno 2023, 75,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, mediante riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;
- d) quanto a 2,4 milioni di euro per l'anno 2018, 65 milioni di euro per l'anno 2019, 48,6 milioni di euro per l'anno 2020, 66,5 milioni di euro per l'anno 2021, 88,1 milioni di euro per l'anno 2022, 82 milioni di euro per l'anno 2023, 75,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- e) quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2018, 18,2 milioni di euro per l'anno 2019, 30 milioni di euro per l'anno 2020, 28 milioni di euro per l'anno 2021, 26 milioni di euro per l'anno 2022, 24 milioni di euro per l'anno 2023, 22 milioni di euro per l'anno 2024, 20 milioni di euro per l'anno 2025, 18 milioni di euro per l'anno 2026 e 16 milioni di euro annui dall'anno 2027 mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità nell'ambito degli stanziamenti di bilancio per i versamenti datoriali alla previdenza complementare;
- f) quanto a 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente, utilizzando gli accantonamenti relativi ai seguenti Ministeri: Ministero dell'economia e delle finanze per 56 milioni di euro; Ministero dello sviluppo economico per 1 milione di euro, Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 2 milioni di euro, Ministero della giustizia per 5 milioni di euro, Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 8 milioni di euro, Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 5 milioni di euro, Ministero dell'interno per 5 milioni di euro, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 1 milione di euro, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 2 milioni di euro e Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 5 milioni di euro.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 156 ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

23 NOV. 2017

Il Ragioniere Generale dello Stato

